

Per quanto riguarda le posizioni del ministro Castelli, ricordiamoci sempre che si tratta di provvedimenti tipicamente parlamentari: le stesse maggioranze previste dall'articolo 79 lo sottolineano e l'altissimo *quorum* richiesto serve a tutelare anche l'opposizione. In questo clima e con questo spirito nasce la riforma del 1992, oltre che per evitare la cadenza biennale o triennale con cui, prima di tale data, venivano presi tali provvedimenti. Altro che provvedimento eccezionale e capace di risolvere situazioni uniche! Questi erano entrati stabilmente nell'ordinamento legislativo e rappresentavano anche l'ammissione del fallimento di tutta la struttura organizzativa dello Stato, cosa che non possiamo assolutamente accettare.

Le soluzioni alternative sono già state indicate. Mi riferisco, soprattutto, ad un nuovo piano dell'edilizia carceraria: a tal proposito credo sarebbe opportuno che maggioranza ed opposizione insieme dessero una spinta a questo tipo di soluzione. Vi sono, inoltre, gli accordi con i paesi terzi per far scontare le pene ai detenuti extracomunitari nei loro paesi di origine; vi è una politica di controllo dei flussi di immigrazione. Infatti, non si può avere una doppia concezione. Sappiamo che il *surplus* teorico (si parla di 15 mila-16 mila persone, ma su questi numeri si potrebbe discutere molto) è composto da immigrati extracomunitari.

Quando la nostra ed altre forze politiche della maggioranza hanno posto il problema di un controllo rigoroso delle frontiere non siamo stati supportati da alcuni settori della sinistra e dell'opposizione. Bisogna rilevare, tuttavia, che i due campi hanno una loro interconnessione: il 30-35 per cento della popolazione carceraria è composta da immigrati, a fronte di una presenza nella società italiana del 3-4-5 per cento. Dunque, si tratta di una percentuale sette volte superiore: è un dato che bisogna tenere in considerazione.

L'ultimo punto che vorrei sottolineare riguarda la posizione del Papa. Rispettiamo l'opinione del Pontefice che è il rappresentante di un'organizzazione spiri-

tuale-religiosa, ha una sua visione del mondo e deve lanciare determinati messaggi.

Noi invece facciamo politica e poiché siamo in uno Stato laico abbiamo il dovere di reinterpretabile ma anche di assumere decisioni in senso autonomo. L'onorevole Dussin questa mattina giustamente sottolineava come molti altri inviti del Pontefice in altri campi (come quello dell'etica, ma non solo) non trovino invece una pari volontà di recepimento da parte di quegli stessi settori della sinistra o del centrosinistra che in questo momento usano le parole del Pontefice come una bandiera o come un paravento per giustificare l'adozione di provvedimenti del tipo di quelli che stiamo esaminando.

Si tratta, dunque, di una situazione complessa con riferimento alla quale il gruppo della Lega nord ha espresso in modo coerente la necessità di non arrivare a questi provvedimenti di clemenza. Siamo pertanto contro l'indulto, anche se abbiamo partecipato alla discussione svoltasi in Commissione giustizia, in occasione della quale sono stati approvati alcuni nostri emendamenti di tipo restrittivo rispetto all'indulto medesimo. Siamo ancora di più contrari all'indultino, perché non riusciamo proprio a comprendere l'ipocrisia che si nasconde dietro questo tipo di provvedimento. Se vi sono delle ragioni così buone, se vi è una coscienza civile e politica così forte a monte della necessità della richiesta dell'indulto, non vedo allora perché non si possa adottare un provvedimento di indulto seguendo le procedure previste dall'articolo 79 della Costituzione, anche perché in tale occasione le forze politiche, in assoluta chiarezza e in assoluta pubblicità, sarebbero tenute a manifestare la loro posizione. Anche se noi la nostra posizione l'abbiamo già esplicitata, quella è proprio la sede fondamentale dove si può fare anche luce e chiarezza nei confronti dell'opinione pubblica e dove ci si assumono le responsabilità. Scaricare sugli altri la responsabilità di quello che succederà nelle carceri o bypassare e tentare di eludere i meccanismi previsti dalla

nostra carta costituzionale con questo tipo di provvedimenti legislativi non ci trova assolutamente d'accordo.

Concludo dicendo che non c'è solo un «no»; abbiamo infatti proposto un testo alternativo che sarà illustrato la prossima settimana e che nell'ottica di arrivare magari a una parziale deflazione della popolazione carceraria propone l'istituzione del lavoro civico non retribuito. Si tratta di un meccanismo non automatico, che deve essere accettato volontariamente da parte del detenuto. Esso oltre a consentire un suo reinserimento, reca anche benefici per la collettività, oltre che per i detenuti stessi, i quali se vogliono potranno scontare meno carcere, ma a patto di lavorare gratuitamente nei campi della prevenzione, del rischio idrogeologico e degli incendi (a favore dunque della comunità). Così facendo si raggiungerebbero una serie di obiettivi quali la rieducazione del condannato, la sicurezza dei cittadini ...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Guido Giuseppe Rossi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ...ed anche soprattutto il dovere che ha lo Stato di tutelare i cittadini vittime di reato. Poiché lo Stato detiene infatti l'assoluto uso legittimo della forza, in quanto i cittadini lo hanno ad esso delegato, è necessario che esso sia in grado di utilizzarlo per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, in sostanza la discussione di oggi conferma che, quando ci si avvicina a questo tipo di legislazione, occorre non solo tentare la strada della pacatezza e della riflessione, ma bisogna anche cercare di diradare degli equivoci, soprattutto fuori di quest'aula, che poi rischiano di alimentare degli argomenti che poi vengono introdotti all'interno di questa stessa aula. Un grande equivoco, che si è avvertito più

volte nel corso di questa discussione, ma anche nella discussione che riteniamo principale e fondamentale, quella sull'indulto vero e proprio, è quello rappresentato da un impossibile rapporto tra massimo della detenzione e massimo della sicurezza.

Si tratta di un grosso equivoco che fa il paio con l'altro equivoco, vale a dire quello in virtù del quale si dovrebbero scaricare sul processo penale questioni che con il processo penale non hanno niente a che vedere, come quelle relative all'ordine pubblico. Posso citare in proposito le relazioni del procuratore generale della Repubblica — e aspettiamo per dopodomani le relazioni dei procuratori generali delle corti distrettuali — affinché quest'Assemblea abbia chiaro un quadro che, tuttavia, deve essere sempre più definito.

È impossibile pensare che, ogniqualvolta si tenti di attuare una norma fondamentale come quella dell'articolo 27 della Costituzione — e mi meraviglio che fino a questo momento non sia mai sorta una questione di pregiudizialità costituzionale che rifletta invece l'applicazione corretta dell'articolo 27 —, si debba di volta in volta invocare la sicurezza generale, l'opinione della gente, l'attesa di nuove carceri come elemento calmante o come terapia necessaria di fronte a problemi che sappiamo essere grandi problemi di carattere sociale, economico e culturale. Se sfugge questa realtà, è chiaro che ci si arrocca in una posizione di sospetto o di continuità con una maggioranza silenziosa, che poi non c'è.

Devo ricordare che le proposte di legge n. 3323 e n. 3386 sono state sottoscritte da quasi tutti i gruppi, ad eccezione del gruppo della Lega nord Padania, che mantiene una linea, certamente coerente e rilevante, rappresentata anche dall'articolazione di una questione di pregiudizialità che ha il merito di non rifugiarsi solamente nell'articolo 79 della Costituzione, ma di far riferimento anche ai problemi che una legge del genere può anche determinare rispetto ad altre norme dell'ordinamento.

Sappiamo, ormai — a parte il voto e a parte il parere della I Commissione —, che probabilmente questi problemi devono essere risolti sul piano emendativo. Tuttavia — ripeto — il punto centrale non è quello di ascoltare importanti e alti messaggi che parlano di un temperamento della pena e delle condizioni di carcerazione, ma quello di accertare se qui stiamo parlando di una delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

L'articolo 27 della Costituzione non è una norma accessoria e non è nemmeno una norma transitoria. È collocata nella parte I della Costituzione e parla dei diritti e dei doveri dei cittadini. Tale articolo è stato citato tante volte sotto altro profilo: con riferimento al primo comma, quello relativo al carattere personale della responsabilità penale; relativamente al secondo comma, quello secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. E, ora, deve finalmente emergere sotto forma di diritto del detenuto; infatti, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non c'è discorso da parte di un procuratore generale della Repubblica, non c'è presa di posizione da parte di soggetti quali il Capo dello Stato o il Pontefice, in quanto si tratta di una norma prevista come diritto del detenuto e questa norma è violata.

Mi permetto di dire all'autorevole sottosegretario che, certamente, siamo tranquillizzati dall'annunciata diminuzione del numero dei suicidi; ma, francamente, ridursi a parlare della diminuzione del numero dei suicidi come di un elemento che dovrebbe sedare un allarme enorme rappresenta un po' un aspetto paradossale che non sfugge, in altra veste, all'autorevole sottosegretario che siede al banco del Governo. Queste cose la dicono lunga anche sull'atteggiamento del Ministero della giustizia. Certamente, avremmo piacere che a tutte queste discussioni partecipasse il ministro, ma non ho intenzione di sollevare simili questioni. Va bene l'intervento del sottosegretario di Stato. Ciò,

però, fa il paio con l'altro annuncio, quello della necessità di aumentare il numero delle carceri. Dico subito che ciò non va bene, se deve aumentare il numero delle carceri e, poi, non deve aumentare l'assistenza sanitaria e, poi, non deve aumentare la possibilità di godere di un trattamento adeguato nei mesi estivi. La doccia, infatti, è soltanto settimanale e si effettua solamente ad un piano, anche in stabilimenti moderni come quelli di Secondigliano, perché, pur con la grandiosità degli appalti affidati, non si è mai riusciti a portare l'acqua ad un livello superiore che consenta di avere la doccia ad ogni piano. Non dirò: ad ogni cella. Quello è un refuso che è sfuggito al ministro delle tre o delle quattro stelle.

Ma, mi pare veramente importante riflettere in quest'aula all'insegna di una norma fondamentale della nostra Carta costituzionale. Sono d'accordo sul fatto che non si tratta di inventare meccanismi surrettizi. Dobbiamo elogiare lo sforzo compiuto dal relatore e dalla Commissione. I Democratici di sinistra partecipano a questo sforzo e interverranno ancora, presentando alcuni emendamenti, per dare un senso a questo provvedimento che rappresenta per noi soltanto un primo segnale, per piantare in quest'aula il richiamo ad una responsabilità ben più grande. Come abbiamo detto più volte attraverso i nostri responsabili della giustizia e nei nostri interventi, per noi questo è l'avvio di un sistema di adempimenti nei confronti dei detenuti e della popolazione carceraria. Non si tratta soltanto di una questione edilizia: è una questione che va ben oltre. Il problema dell'ordinamento o quello della rimozione delle cause sono problemi estranei che riguardano la società, che riguardano anche il processo e la sua lentezza. Ma si tratta di questioni diverse.

Come si fa a confondere il diritto alla sicurezza, che è di carattere naturale, come se fosse un diritto che deve essere visto sempre in conflitto con il diritto alla rieducazione e alle condizioni di vivibilità all'interno del carcere? È impossibile. Sarebbe veramente anticostituzionale isti-

tuire un concetto di segregazione assoluta e permanente, con il blocco di tutti gli indulti e di tutte leggi come quella di cui ci stiamo occupando, perché così si dà una risposta alla sicurezza. Ciò ci avvicina lentamente ad una forma tribale, primitiva di ordinamento. Non occorre evocare grandi sociologie. Ripeto che siamo in compagnia della Carta costituzionale. Scusatate, ma mi preme sottolineare ancora una volta il fatto che questa norma sta nella parte I della Costituzione, nel titolo I, che è intitolato ai rapporti civili. Questo capitolo della nostra Costituzione è intitolato ai rapporti civili e l'articolo 27 sta fra i rapporti civili. E l'articolo 27, comma 3, pone due diritti: il diritto alla pena umana — e valgono considerazioni che non devono necessariamente essere mistiche; devono essere considerazioni fisiche e materiali — e alla rieducazione.

Chiarito il problema se questo provvedimento sia o meno un indulto mascherato, certamente, se una società si riduce a dover inventare meccanismi legislativi così complicati, è segno che essa presenta alcune prepotenze della propaganda nei confronti della ragione. Se, però, la ragione è presente in un provvedimento legislativo come questo, sia pure in forma minimale, sia pure in forma ridotta, allora, illustre sottosegretario, cerchiamo di approfondire l'argomento, ma non in questa forma: noi siamo a posto; ci rimettiamo e non ci rimettiamo; costruiremo più carceri per farvi contenti o per soddisfare la massa dei detenuti. E chissà quando.

Non è questo il problema, non è una gara di carattere politico o di carattere ideologico, ma un adempimento urgente. Certo, questa è una disciplina che possiamo definire, una volta tanto, emergenziale dalla parte inversa. Non si riesce ad introdurre un istituto, per cui si è inventato un meccanismo, che sappiamo essere compatibile con le altre norme costituzionali — sempre quelle —, ossia con l'articolo 79. Peraltro, noi sappiamo quando è stata introdotta questa disposizione nel nostro ordinamento, vale a dire quando, ancora una volta, le classi politiche — accade sempre, non è soltanto da oggi — preten-

devano di scaricarsi la coscienza per fare delle maggioranze più qualificate ed evitare l'indulto; naturalmente non erano destinatari coloro i quali ispiravano questa determinata legge, perché in galera non ci vanno mai. Alla fine, di tutti questi perfezionismi costituzionali, mi riferisco all'anno 1992, ne ha fatto le spese, ancora una volta, la fisiologia della statistica carceraria. Infatti, è vero che vi era il ricorso costante agli indulti, ma quella bocciatura della Corte costituzionale prima e del Parlamento poi nella forma dell'articolo 79, non aveva le motivazioni che si danno oggi con il richiamo alla piazza. Vi sono dei manifesti per Roma nei quali credo che non si identifichino nemmeno coloro che fanno parte di quei partiti che li hanno affissi, quando in essi vi è scritto «No allo sconto di pena», ingenerando alcuni elementi di confusione nella povera gente, nella brava gente e in tutti noi. Sappiamo benissimo che queste cose non possono essere dette a proposito della proposta di legge di cui stiamo parlando.

Intanto, non si confligge con il principio della certezza della pena, perché stiamo tentando di introdurre questo stesso principio nella proposta di legge per l'indulto. Se verrà approvato l'indulto, ne dovrà beneficiare chi in carcere c'è, ossia chi ha sperimentato il principio della certezza della pena sulla propria pelle, perché si è costituito, è stato arrestato, non ha potuto pagarsi il processo, è un missionario della detenzione o appartiene a quella minoranza enorme di delitti scoperti rispetto al dilagare dei delitti non scoperti (che non sono quelli di chi aspira alla sospensione della pena o all'indulto, ma sono i delitti di chi riesce a farla franca in un sistema sempre più complesso e più sofisticato).

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, su questo punto noi pensiamo che esso è un primo passo serio che risponde a quella semplice espressione: «rapporti civili». Tutto ciò ci mette in grado non di calmare questa o quella agitazione, ma di soddisfare una parte della nostra coscienza. Inoltre, introduce ed estende la portata di un istituto

che già esiste. Tuttavia, lo fa a termine, cosa sulla quale io personalmente — e spero anche gli altri colleghi — non sono pienamente d'accordo, perché mi pare che — lì sì — veramente si celi una disparità di trattamento quando noi leggiamo, nel titolo del provvedimento, il riferimento ai reati commessi prima del 31 dicembre 2000, che nell'articolo 8, invece, viene modificato. Tuttavia, il problema è sempre lo stesso: ossia, si dà troppo il senso della dimensione temporale del provvedimento emergenziale ed inoltre si crea uno squilibrio rispetto a chi invece vorrebbe vedere introdotto nel nostro sistema questo elemento della sospensione della esecuzione. Cosa c'entra l'indulto? L'indulto è l'estinzione della pena, mentre qui vi è solamente una sospensione ultracondizionata della stessa, per cui, si è prevista all'articolo 7, addirittura, la possibilità della rinuncia — francamente, a me questo risulta nuovo —, perché crea certe condizioni di coazione e di limitazione della libertà personale.

Lo straniero, ad esempio, sa benissimo che non rinunciando è sottoposto immediatamente all'espulsione; quindi, tra due infermi, probabilmente, egli preferisce il primo.

L'elemento in oggetto — quando si ragiona e non ci si fa influenzare da venti e da veleni di carattere securitario o repressivo — può rappresentare un elemento che può farci avvicinare ad un mondo al quale, certo, è difficile accostarsi in questa situazione storica. In ogni caso, noi abbiamo il dovere costituzionale di dar conto della nostra attività legislativa. Quindi, siamo favorevoli all'impianto fondamentale di questo testo unificato, salvo, naturalmente, il ricorso alle proposte emendative che saranno presentate nel prosieguo dell'esame del provvedimento in questione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le gravi problematiche che affliggono da tempo le nostre carceri richiedono ormai risposte urgenti non più

procrastinabili. Proprio nei giorni scorsi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dottor Favara, ha diffuso gli ultimi, allarmanti dati: oltre 56 mila detenuti, a fronte dei 40.602 che gli istituti di pena potrebbero ospitare in condizioni di rispetto del regolamento e delle finalità rieducative della pena; i suicidi sono numerosi. È vero, vi è una controtendenza positiva, ma, forse, non si è tenuto conto dei numerosissimi casi di mancati suicidi o degli atti di autolesionismo, anche con conseguenze estremamente gravi ed inquietanti.

La necessità di avviare in Parlamento la discussione di provvedimenti tesi a fronteggiare l'intollerabilità di una situazione che ormai è sotto gli occhi di tutti è stata sollevata e ribadita, oltre che dai detenuti e da chi lavora ed opera quotidianamente negli istituti penitenziari, da tutti coloro che credono realmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, che la pena debba tendere anche alla rieducazione del condannato.

Nelle carceri si sta male perché si è in tanti, in troppi; le celle ospitano il doppio e, a volte, il triplo delle persone previste; i letti sono diventati tutti a castello ed arrivano fino al soffitto. Anche di giorno si sta a sdraiati sui letti perché i pochi metri quadrati della cella non consentono di stare tutti in piedi e di muoversi. È praticamente impossibile leggere, studiare, concentrarsi su qualsiasi attività, così la giornata passa con il televisore acceso. Vi è inoltre, la notte che, normalmente angosciante per chi è recluso, diventa un incubo in condizioni di sovraffollamento. Nella stessa cella soggiorna sia colui che soffre di tachicardia sia colui che soffre di claustrofobia; uno di loro vorrebbe la finestra chiusa, mentre l'altro la vorrebbe aperta. Vi è poi chi russa e chi non riesce a dormire e vorrebbe leggere. In queste condizioni non vi è detenuto che non faccia ricorso ai farmaci: tranquillizzanti per sedare l'ansia, sonniferi per dormire.

Alla pena della restrizione della libertà personale si aggiunge un *surplus* di pena che, attualmente, contrasta con la nostra

Costituzione e che è dovuto allo stato ed alle condizioni di vita dei detenuti. Vi sono poi tante altre ragioni che fanno della detenzione una pena fine a se stessa e un luogo in cui si sconta un errore di vita per essere reinserito un domani, più o meno vicino, nella società. Mi riferisco al numero assolutamente inadeguato di assistenti sociali, educatori e psicologi; si tratta, infatti, di figure assolutamente indispensabili per applicare le buone leggi di cui disponiamo che parlano di rieducazione e reinserimento sociale. In questo modo, accade che la maggior parte dei detenuti è abbandonata a se stessa perché si può incontrare un educatore solo in modo estemporaneo senza un vero e proprio progetto ed una prospettiva per il domani.

Il detenuto può contare, spesso, sul lavoro di volontari che cercano di dare una mano per rendere meno dura la sua permanenza in carcere, ma egli sa già che quando uscirà potrà contare solo su se stesso perché è mancato quel rapporto tra il dentro ed il fuori che passa, appunto, dal lavoro degli educatori, da una possibilità di lavoro, da un supporto psicologico che è sempre negato. Tutto ciò incide anche sulla possibilità di ottenere un permesso premio, una pena alternativa, anche per la tipologia di popolazione carceraria è costituita per il 30 per cento da stranieri e dal 28 per cento da tossicodipendenti.

Il perenne clima emergenziale sul terreno della sicurezza che, periodicamente, si concretizza in vere e proprie campagne mediatiche — che diffondono ingiustificati allarmi sociali — ed il taglio delle risorse attuato attraverso la legge finanziaria — che impedisce l'assunzione di magistrati e di educatori — rendono di difficile applicazione quelle leggi che potrebbero contribuire, in modo strutturale, a rendere meno disumane le condizioni di vita negli istituti penitenziari.

Oggi le carceri sono vere e proprie discariche umane che nascondono gli esclusi, le vittime delle feroci politiche del mercato, di investimenti sociali che mancano, del lavoro che non c'è. Perciò le persone recluse per piccoli reati e piccoli

furti sono moltissimi. Se si volesse affrontare strutturalmente il problema carcerario, si dovrebbe affrontare un insieme di problemi, dalla questione degli investimenti sociali alle risorse per le politiche alternative al carcere. Andrebbe anche messa in discussione nel contempo la logica autoritaria che sovrintende a questa fase politica: quella delle politiche proibizioniste che incidono sulla libertà delle persone nei diversi campi della propria vita, dalla sfera dei consumi fino addirittura a quella sessuale.

Vorrei che riflettessimo anche su questi argomenti che rendono fin troppo evidenti le ragioni che, rendono, come è, la detenzione una pena fine a se stessa e non un luogo ove si sconta un errore di vita, in vista del reinserimento, in un domani più o meno vicino nella società. Per citarne qualcuno: le celle ospitano il doppio, a volte il triplo delle persone previste, i fondi per la medicina previdenziale sono talmente esigui da determinare una vera e propria paralisi dei servizi sanitari in carcere, il numero — mi permetto di ripeterlo — degli assistenti sociali, degli educatori e degli psicologi, figura assolutamente indispensabile nel percorso della rieducazione e del reinserimento sociale, è del tutto inadeguato.

Tra le numerose testimonianze riportate da alcuni detenuti mi limiterò a citarne qualcuna: qui a Poggioreale — scrive un detenuto, — è un carnaio umano. Siamo chiusi in cella 20 ore al giorno, non si può svolgere un lavoro e non si può seguire un corso perché le liste di attesa sono lunghissime.

Un altro detenuto afferma: In cella siamo in 9, in una sezione con duecentottanta detenuti che ne dovrebbe contenere 170. Questo non è un posto rieducativo, ma una sepoltura di uomini vivi.

Alla necessità di intervenire sulla drammatica situazione di invivibilità riscontrabile all'interno delle nostre carceri, dovuta, in primo luogo, al sovraffollamento e che si impone comunque quale nostro preciso dovere non solo politico, ma anche giuridico e morale, si aggiunge quella imprescindibile di trovare strumenti

atti a far diminuire la recidiva, quindi il numero dei reati e a tutelare il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Chi come me, come noi, crede nella tutela dei diritti individuali e collettivi, infatti, non può non fare il possibile per trovare soluzioni tese ad evitare che chi ritorna in libertà rientri nel circuito perverso della piccola o grande criminalità.

Le finalità del provvedimento oggi al nostro esame, sottoscritto da oltre 100 deputati, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, sono strettamente collegate alla scelta di politica giudiziaria appena illustrata: cercare di conciliare l'esigenza di dare una risposta di civiltà all'attuale situazione carceraria, non certo degna di un paese democratico, con quella di tutelare la collettività. Si tratta, in altri termini, di una modalità di messa in prova durante il periodo finale della pena da scontare che in altri paesi, con istituti analoghi a quello che oggi si propone, ha dato risultati estremamente positivi. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non vuole dunque essere un mero atto di clemenza, ma una proposta con finalità ben più complessive che può portare finalmente ad una svolta nel rapporto tra carcere e società, nell'interesse generale dell'intera collettività.

Non posso trascurare di ricordare l'appello che, nel corso della visita del Papa in Parlamento, il Pontefice ha rivolto per l'approvazione di un provvedimento di clemenza per i detenuti. È un appello che, anche per chi crede profondamente nella laicità dello Stato, deve essere letto nella sua interezza: « Senza compromettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini, merita attenzione la situazione delle carceri nelle quali i detenuti vivono spesso in condizione di penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro, mediante una riduzione della pena, costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità che non mancherebbe di stimolarne l'impegno di personale recupero, in vista di un positivo reinserimento nella società ». Questa è la finalità della proposta di legge.

Oltre agli applausi, moltissimi, dopo le parole del Papa, vi sono state quelle spese da parlamentari sia della maggioranza sia dell'opposizione, a sostegno di quel messaggio.

Il provvedimento al nostro esame ha proprio lo scopo di far seguire fatti concreti alle troppe parole spese in questi ultimi anni sul problema della situazione carceraria nel nostro paese.

Anche in considerazione della ripresa, in carcere, delle pacifiche proteste dei detenuti per sollecitare un provvedimento che produca immediatamente un risultato, il Parlamento ha a questo punto il dovere di dare una risposta alle tante aspettative nate e sviluppatesi fin dall'anno del giubileo, che devono assolutamente pervenire, e al più presto, al voto che io auspico favorevole ad un atto di clemenza.

È dunque necessario approvare una legge che porti fuori dal carcere migliaia di persone. In questo spirito è stata avanzata l'attuale proposta di legge, uno strumento utile per risolvere l'insostenibilità del sovraffollamento carcerario e per migliorare le condizioni di detenzione, nonché per rispondere, al contempo, alle preoccupazioni di molti cittadini.

Si tratta — lo si ripete — di una misura diversa dall'indulto che, peraltro, a nostro avviso, deve essere accompagnato da un provvedimento di amnistia per i reati minori e che riguarda solo i reati sino al giugno 2001.

Chi come noi visita regolarmente le carceri sa che non è possibile ripetere l'esperienza di due anni addietro, quando le parole di autorità istituzionali e religiose solleccarono la speranza cui poi il Parlamento non seppe dar seguito. Un'aspettativa delusa questa volta sarebbe insostenibile, non solo per i detenuti, ma anche per chi, con grande sacrificio personale, lavora ed opera quotidianamente all'interno delle carceri.

L'approvazione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva inciderebbe fortemente sul sovraffollamento degli istituti di pena, creando nel frattempo i presupposti per una diminuzione dei reati. Quello che comunemente

ed erroneamente viene chiamato indultino, definizione rispetto alla quale sono totalmente in disaccordo in quanto preferisco parlare di messa in prova del condannato, verrebbe applicata a chi è detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge.

Ne usufruirebbero quindi molti detenuti, soprattutto i più emarginati, che hanno commesso reati di non grave allarme sociale, che sono stati processati per direttissima, che spesso non hanno avuto un'adeguata difesa, e che sarebbero esclusi da un'eventuale approvazione di un provvedimento di indulto che pure noi auspichiamo, in quanto arrestati per reati commessi dopo il giugno 2001.

Certo: rispetto al testo approvato dalla Commissione giustizia ed oggi al nostro esame, non posso non fare rilievi anche in relazione ad emendamenti approvati con il nostro voto contrario e che spero potranno essere modificati dagli emendamenti che presenteremo in aula al momento del seguito dell'esame. Mi riferisco in particolare alle limitazioni, di carattere sia soggettivo sia oggettivo, ed in particolare a quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 3 della proposta di legge, nonché all'articolo 6, che riguarda gli stranieri extracomunitari. Ripeto: su questi punti noi presenteremo emendamenti soppressivi.

Non ci convince neppure l'attribuzione della competenza al tribunale di sorveglianza, mentre nell'originaria versione della proposta si prevedeva che la sospensione della pena sarebbe stata disposta, in via provvisoria, dal pubblico ministero competente per l'esecuzione e successivamente convalidata dal giudice, che ben può essere quello di sorveglianza, anche se il rischio di demandare a questo magistrato o alla magistratura dell'esecuzione, quale il tribunale di sorveglianza, l'applicazione del provvedimento rischia di allungare i tempi in riferimento alla sua applicabilità e di incidere negativamente sui tempi fin troppo lunghi per le istanze relative ai benefici previsti dalla legge Gozzini.

Si poteva — ma si può ancora — addi- venire ad un testo migliore. Diversamente,

saremmo di fronte ad una legge che solo in parte risponderrebbe agli appelli provenienti da più parti.

Se l'approvazione del provvedimento al nostro esame fosse accompagnata dall'approvazione di altre leggi urgenti — penso ad un'ampia depenalizzazione dei reati minori, all'aumento dei reati perseguibili a querela, al rafforzamento dei riti alternativi, all'assunzione di mille magistrati, la cui previsione è già legge dello Stato, di almeno 400 assistenti sociali, 800 rieducatori, 430 impiegati del personale amministrativo — e se nel contempo vi fosse una riforma complessiva della polizia penitenziaria, come richiesto ripetutamente dalle organizzazioni sindacali, provvedimenti sui quali siamo convinti che vi sia una convergenza, si potrebbe finalmente avere una svolta positiva e definitiva per la nostra giustizia penale.

Sarebbe questo, infatti, l'unico modo per non far fallire le riforme avviate nella scorsa legislatura e per far funzionare effettivamente la giustizia che, oggi, è in uno stato comatoso. Oltre 6 milioni sono i processi penali pendenti e la situazione carceraria, giova ricordarlo e ripeterlo, è indegna di un paese civile.

Il grave allarme sulla situazione delle carceri viene denunciato da molti, troppi perché rimanga senza una rapida risposta. Anche il Presidente della Repubblica Ciampi, in occasione di una visita al carcere di Spoleto, ha definito il sovraffollamento « il male principale del sistema penitenziario italiano » ed ha, di fatto, lanciato un appello per trovare al più presto una soluzione al problema. Facendosi interprete di un disagio sempre più diffuso e più volte condannato anche in sede internazionale dal Comitato di prevenzione del Consiglio d'Europa, il Presidente ha parlato di dignità calpestata ed ha indicato nel sovraffollamento delle carceri l'ostacolo principale alla messa in opera di efficaci trattamenti di riabilitazione.

Non lasciamo cadere nel vuoto quelle parole! Ricordiamole, diamo concretezza, senza ulteriori ritardi, a quell'applauso forte, prolungato e corale che il 14 no-

vembre ha fatto seguito alle parole pronunciate dal Sommo Pontefice davanti a tutto il Parlamento. Rispondiamo e facciamolo in tempi brevi, come vogliono ragione ed umanità, anzi, direi, come impongono ragione ed umanità ad un Parlamento che ha il dovere di impedire che ogni giorno, nelle carceri del nostro paese, siano violati l'articolo 27 della Costituzione, la legge sull'ordinamento penitenziario ed il relativo regolamento che è improntato proprio al principio per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono — vorrei ricordare che la Costituzione non dice « non possono », ma « devono » — tendere alla rieducazione, che significa anche reinserimento sociale del condannato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che ci troviamo di fronte ad un momento importante della vita parlamentare, perché oggi, finalmente, giunge in aula un dibattito che per troppo tempo si è fatto solo attraverso gli organi di informazione ed ha trovato invece, in quest'aula, solo nelle parole del Papa, durante la sua visita, un elemento formale, ma vorrei anche dire improprio nella storia parlamentare.

Vi è una emergenza carceraria drammatica, più volte portata all'attenzione di questa Assemblea da atti di sindacato ispettivo presentati da tutti i gruppi parlamentari e dalle risposte date dallo stesso ministro della giustizia che, pur tentando a volte di strumentalizzare il problema, ha dovuto ammettere che, al di là del dibattito politico e dei ruoli di maggioranza e opposizione, siamo di fronte ad una miscela esplosiva. Condizioni drammatiche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della tutela dei diritti, dal punto di vista del rispetto del dettato costituzionale, che vede la sanzione penale finalizzata alla rieducazione del condannato, fanno sì che il nostro paese viva in una condizione permanente di illegalità per ciò che accade nelle carceri.

Sono convinto che a questa situazione drammatica, causata dal sovraffollamento, il Parlamento abbia il dovere di rispondere con un atto di clemenza, che non è solo un atto umanitario, ma un atto di responsabilità politica, un atto di riformismo, se lo si considera nella necessità di avviare e portare a termine alcune riforme già iniziate nella scorsa legislatura e di riprenderne con più forza altre, lasciando al carcere sono la parte residuale e più grave dell'intervento di fronte a chi commette un reato e avviando un sistema, anche penale, fondato sulle misure alternative, sulla possibilità di un progressivo reinserimento dal carcere alla vita civile, legale delle persone responsabili di reati.

In questo quadro, i Verdi hanno sempre detto (e lo ribadiamo in questa sede) che la via primaria era e rimane l'indulto accompagnato da un'amnistia tecnica (come è sempre accaduto nella storia del nostro paese), provvedimento che rimane alla portata del Parlamento.

Abbiamo sottoscritto la proposta di sospensione condizionale della pena — più comunemente nota, in maniera impropria, come « indultino » —, perché eravamo e siamo convinti che, dinanzi all'emergenza carceraria, sia necessario mettere in campo una pluralità di strumenti, in modo che si consenta al Parlamento di dare risposte differenziate a problemi differenziati. Questi sono i motivi — come ha illustrato questa mattina il collega Boato — per cui abbiamo votato contro la richiesta di pregiudiziale costituzionale avanzata dalla Lega e abbiamo sostenuto in Commissione giustizia il provvedimento al nostro esame.

Segnaliamo, però, i forti rischi che rendono ancora oggi incerto il voto finale dei Verdi su questo testo. Il primo è che lo strumento dell'indultino sia utilizzato in maniera impropria per non realizzare l'indulto, non affrontare questo tema politico e, aggiungiamo, quello dell'amnistia ed anzi, che una volta che la Camera abbia approvato il testo, tutto si possa arenare nel dibattito al Senato, con il risultato drammatico di non realizzare né l'indultino né l'indulto. È un problema politico,

perché il dibattito tra le forze politiche in Assemblea è ancora strumentale, è un dibattito a carte coperte rispetto a ciò che il Parlamento nel suo insieme si propone di realizzare dinanzi all'emergenza carceraria.

Il secondo rischio, già in parte verificatosi in Commissione, è che si modifichi il testo per svuotarlo ulteriormente della sua capacità di intervenire, seppure in modo parziale, di fronte all'emergenza carceraria o, peggio, che la sua applicazione, alla luce anche del dibattito parlamentare, lo ponga in sovrapposizione ad altre misure, già approvate ed applicate nel nostro paese (quale la legge comunemente nota come Simeone-Saraceni).

È necessario essere molto chiari in questo dibattito alla vigilia della presentazione degli emendamenti al testo: non si giochi allo sfascio del provvedimento per ridurne la portata, altrimenti il gruppo dei Verdi non sarà più disposto ad esprimere un voto favorevole ad un testo ulteriormente peggiorato rispetto a ciò che è stato deciso in Commissione.

Il gruppo dei Verdi — e concludo — presenterà emendamenti tesi ad allargare la possibilità di accesso a tale beneficio. Lo faremo con spirito responsabile e pronti ad una verifica in Assemblea degli equilibri che consentano il mantenimento del testo più avanzato, affinché esso sia approvato. È, però, evidente che, parallelamente a ciò, continueremo nel nostro lavoro in Commissione, come abbiamo fatto in questi giorni, affinché in tempi rapidissimi sia approvato l'indulto e sia portato anch'esso — come già previsto nel calendario dei lavori per la settimana prossima — alla discussione ed alla verifica dell'esistenza del *quorum* costituzionale, in modo che ognuno si assuma, formalmente e sostanzialmente, la responsabilità di votare a favore o contro il provvedimento, che noi consideriamo prioritario per affrontare l'emergenza carceri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il testo unificato delle proposte di

legge al nostro esame trae motivo, come, del resto, quelle sull'indulto (attualmente all'esame della II Commissione), dalla preoccupazione, diffusa e concreta, ed avvertita da tutte le forze politiche, relativa alla gravissima situazione nella quale versa il sistema penitenziario italiano. I termini della questione, ben noti, hanno prodotto anche in questa legislatura, come ricordava il collega Cento, numerose iniziative parlamentari, tra cui diversi atti di sindacato ispettivo e, da ultimo, le mozioni (discusse nello scorso mese di novembre, credo) presentate dal centrosinistra, dal Polo e dalla Lega nord Padania.

Abbiamo un sistema penitenziario che dispone di strumenti legislativi e regolamentari avanzatissimi e rispondenti a quel dettato costituzionale al quale ha fatto riferimento, in precedenza, il collega Siniscalchi: utilizzando tali strumenti, la pena potrebbe sicuramente svolgere la funzione rieducativa assegnatale dall'articolo 27 della Costituzione e potrebbe essere espiata in condizioni di dignità e di umanità. Invece, la norma costituzionale è inapplicata o incontra fortissime difficoltà di applicazione, innanzitutto a causa del sovraffollamento degli istituti penitenziari, ove sono ristretti 56 mila detenuti, su una capienza utile di 42 mila.

Questa situazione, come abbiamo detto in più occasioni, non può essere affrontata e superata come suggerisce (o, almeno, non soltanto come suggerisce) il ministro Castelli, vale a dire con la costruzione di nuovi istituti. Essendo innegabile, infatti, che il numero dei detenuti cresce di circa 2 mila unità all'anno, occorrerebbero tre nuove carceri ogni anno per far fronte alle nuove esigenze. Peraltro, in tal modo rimarrebbero irrisolti i problemi che affliggono i vecchi istituti penitenziari né si terrebbe conto — eppure dovremo farlo! — che ben 21 istituti penitenziari, accertatane l'inidoneità pur nelle attuali condizioni generali di degrado, dovranno essere dismessi. Dunque, la risposta non può essere soltanto quella del recupero logistico perché la costruzione di nuove car-

ceri non risolverà il problema della realizzazione del disposto dell'articolo 27, comma 3, della Carta costituzionale.

D'altro canto, come il collega Siniscalchi, io non condivido l'ottimismo manifestato al riguardo dal sottosegretario perché la soluzione della costruzione di nuove carceri, appena annunciata, ha già subito uno stop: il ministro ha confermato le difficoltà realizzative derivanti dalla mancanza delle risorse necessarie, peraltro esistenti fino alla legge finanziaria del 2000 (quanto meno, non vi sono risorse immediatamente spendibili). Richiamo, a tale riguardo, la risposta resa dal ministro, ieri, ad un'interrogazione presentata dal collega Cossa e relativa al carcere di Cagliari ed al sistema penitenziario della Sardegna, dove vi sono cinque istituti penitenziari da dismettere.

A nostro avviso, per risolvere la situazione, è necessario attivare altri percorsi più volte indicati, da ultimo dal collega Pisapia. Più specificamente, occorre: aumentare gli organici del personale del trattamento (600 unità per 52 mila detenuti!), almeno per quella parte dei detenuti che è in condizione di detenzione definitiva; prevedere una nuova organizzazione dell'opportunità del trattamento, una nuova organizzazione del lavoro interno ed esterno, l'istruzione e la formazione professionale, l'assistenza alle famiglie dei detenuti, il potenziamento dei centri di assistenza; riservare una nuova attenzione ai problemi della magistratura di sorveglianza per porla in condizione di dare risposte in tempi utili ai numerosi ed importanti compiti che la legge le assegna nel sistema penitenziario (anche in questo caso, nella scorsa legislatura erano stati attivati strumenti che, in questa, sono stati inspiegabilmente accantonati, quale, ad esempio, l'assunzione di mille magistrati).

La realizzazione del nuovo sistema penitenziario abbisogna, quindi, di misure eccezionali e di un'attenta programmazione dei tempi e delle modalità di attuazione.

Non ci sono soluzioni ordinarie. E tra questi strumenti eccezionali noi Democratici di sinistra abbiamo ritenuto di dover

inserire l'indulto, assegnando a questa misura la capacità di creare le condizioni ottimali per poter realizzare il nuovo sistema penitenziario, che consenta l'applicazione della nostra legislazione avanzatissima sulla espiazione, sul trattamento, sul recupero e sul reinserimento dei detenuti nella società. Le voci contrarie ci appaiono strumentali e non fondate. Infatti, con l'applicazione di un indulto o con l'applicazione di questa proposta di legge non vi sarà alcun rischio per la sicurezza dei cittadini. I sostenitori di questa preoccupazione, soprattutto nella Lega nord Padania e in Alleanza nazionale dovrebbero averla già avvertita, se fondata, in considerazione dell'alto numero di persone che espiano le pene al di fuori del carcere, beneficiando delle misure alternative alla detenzione. Lo ha ricordato lei, onorevole sottosegretario di Stato, il numero delle persone che beneficiano delle misure alternative.

È evidente allora che da parte della Lega nord Padania e da parte di Alleanza nazionale non può essere data questa risposta in termini di sicurezza, soprattutto se contemporaneamente — e noi lo rimarcheremo sempre — si procede a smantellare il rito penale, a rendere inefficaci alcune norme di contrasto a forme di criminalità altrettanto pericolose, modificando le norme sul falso in bilancio, la legge sulle rogatorie e da ultimo operando con la Cirami. La sicurezza non può essere quindi garantita in questi termini. Il carcere è oggi solamente un sistema criminogeno e di negazione della dignità. E fin quando questo carcere produrrà condizioni che non consentiranno mai il recupero dei detenuti, che prima poi a fine pena usciranno, essi non avranno altra alternativa se non quella di reiterare il reato.

Tante voci si sono levate, anche autorevolissime, incitandoci a considerare questa situazione, ma è soprattutto la protesta civilissima in atto dentro le carceri a farci riflettere: una protesta che non è stata indotta da alcuno, come erroneamente ha

argomentato il ministro Castelli, ma che può produrre conseguenze gravissime per la sicurezza all'interno degli istituti.

L'indulto oggi è, a nostro avviso, uno strumento indispensabile per superare le condizioni di sovraffollamento e per far ripartire il sistema secondo le norme vigenti, sul trattamento, sul recupero e sul reinserimento.

La proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea che i Democratici di sinistra-l'Ulivo sosterranno con il voto favorevole, che cercheremo di migliorare con gli emendamenti, ha il merito di aver avviato il dibattito, ma non porta — ed è convinzione di tutti — a completa soluzione i problemi che io ho cercato di evidenziare. Essa cerca di dare una risposta che può dare solo l'indulto, del quale in qualche modo mutua alcune caratteristiche, cioè l'applicazione alla generalità dei condannati e la limitata applicazione del tempo. Ma è essenzialmente e rimane una misura alternativa eccezionale, talché contiene la previsione di prescrizioni che sono per alcuni aspetti anche più rigide e più restrittive di quelle ordinariamente previste per le misure alternative. Ciò ci preoccupa poiché comporterà certamente un ulteriore appesantimento per gli uffici della magistratura della sorveglianza, già ai limiti del collasso per carenze di organico in tutti i settori, a cominciare dai magistrati. Il lavoro di questi uffici dei giudici di sorveglianza potrà essere assorbito prevalentemente per l'applicazione delle norme oggi in esame ponendo in forte difficoltà l'adempimento degli altri importanti compiti.

Ma la proposta contiene anche altri elementi di preoccupazione che confidiamo di poter superare nel corso dell'esame dei singoli articoli. Secondo l'articolo 9, infatti, la sospensione dell'esecuzione, la conseguente estinzione della pena, si applica solo a coloro che si troveranno in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione nel giorno di entrata in vigore della legge. Questa previsione potrà, a nostro avviso, produrre condizioni non giustificate di disparità di trattamento e, conseguentemente, di dis-

guaglianza tra le persone, condannate anche per lo stesso reato ma in tempi diversi. Anche l'articolo 5 relativo alla revoca pone qualche problema interpretativo perché non appare sufficientemente chiaro se il condannato, a seguito della revoca del provvedimento di sospensione, dovrà scontare l'intero periodo ovvero l'eventuale residuo di pena. Ma pur con queste difficoltà noi riteniamo che questa sia una risposta positiva seppur non risolutiva dei problemi che oggi il sistema penitenziario comporta.

Insistiamo però — ed insisteremo — perché l'esame delle proposte di legge sull'indulto non venga interrotto, perché il Parlamento si assuma completamente, e senza tentativi di aggiramento delle norme, la responsabilità della situazione esistente oggi nel sistema carcerario italiano ed affinché dia effettiva attuazione all'articolo 27 della Costituzione che certamente tiene conto delle ragioni di sicurezza ma vuole anche che la pena abbia una funzione di recupero sociale per consentire l'inserimento del detenuto nella società e non neghi, come oggi avviene, la dignità della persona, anzi delle persone poiché oggi penalizza i detenuti, gli operatori e quindi l'intera collettività cui sino ad oggi siamo stati incapaci di dare risposte su questo problema.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio dilungarmi, anzi non voglio parlare affatto della situazione delle carceri e dei motivi che stanno alla base di questo provvedimento: lo hanno già fatto altri colleghi in modo molto interessante e condivisibile. Voglio concentrare invece il mio intervento sulla natura e sui contenuti del provvedimento.

Signor Presidente, intervengo sulla natura di tale norma, anche se se ne è già parlato questa mattina, non per mio accanimento classificatorio ma perché ritengo che la natura del provvedimento costituisca anche la chiave politica della discussione sulla approvazione di questa norma ed in particolare perché dalla na-

tura e dalla definizione del provvedimento dipendono le modalità di approvazione da parte del Parlamento.

Per quanto riguarda la sua natura, il provvedimento, nonostante il nome e nonostante l'etichetta, è un provvedimento di indulto: ne ha tutte le caratteristiche essenziali. Che cos'è l'indulto? L'indulto non è altro — come tutti sappiamo — che un'estinzione di tutta o parte della pena, qualificata però dal suo carattere di eccezionalità. L'indulto è un'estinzione della pena introdotta in maniera eccezionale nel nostro ordinamento, cioè con un'applicazione limitata nel tempo. Queste due caratteristiche, infatti, le ritroviamo entrambe nel provvedimento sottoposto alla nostra attenzione: l'articolo 5, comma 3, estingue parte della pena; secondo l'articolo 9 del provvedimento in esame la sospensione dell'esecuzione e la conseguente estinzione della pena si applicano soltanto a coloro che un determinato giorno del calendario (quello dell'entrata in vigore della legge) si troveranno — cito testualmente — in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena. Quindi, riguarderà solo quelle persone e non quelle che un giorno dopo, due giorni dopo o l'anno dopo quel fatidico giorno si troveranno invece nella stessa posizione. È dunque un'applicazione eccezionale *una tantum*.

Non si tratta quindi di un nuovo istituto che viene introdotto a regime nel nostro ordinamento per scontare la pena residua ma, appunto, di un provvedimento *una tantum* di carattere eccezionale: nulla di male in ciò se non fosse che proprio queste due caratteristiche — estinzione della pena ed eccezionalità — costituiscano tutta l'essenza dell'indulto.

Ed infatti, anche oggi, ascoltando il dibattito e la discussione di stamani sulle questioni pregiudiziali, non ho udito alcuna parola su tale argomento. Chi sosteneva che non si tratta di indulto valorizzata o incentrava l'attenzione su alcuni aspetti del provvedimento che lo rendono differente dai soliti provvedimenti di indulto. Si è affermato che vi sono delle esclusioni oggettive e soggettive che non si

sono mai riscontrate o che non ci sono nell'indulto. Sono dei meri accidenti anche perché, colleghi, stiamo discutendo un provvedimento sull'indulto in cui rischiamo, magari proprio questo pomeriggio, di introdurre quelle stesse esclusioni oggettive contenute nell'indultino. Ma si tratta di un caso: non servono questi accidenti a qualificare o meno un provvedimento.

Tanto meno è sufficiente, onorevoli colleghi, la tanto valorizzata novità presente in questo provvedimento, cioè la previsione che la pena si estingua non immediatamente bensì al termine di un periodo di messa in prova, come detto dall'onorevole Pisapia. Certo, questo è un istituto che sarebbe introdotto per la prima volta o che, perlomeno, non è stato mai inserito in altri provvedimenti clemenziali; però, dal 1930, o meglio dalla data di approvazione del nostro codice penale, è già previsto che anche l'indulto possa essere sottoposto a condizioni ed obblighi, e l'articolo 672, comma quinto, del nostro codice di procedura penale, appunto prevedendo l'indulto condizionato, dice esattamente che tale istituto ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza per un periodo e, alla scadenza, se le condizioni e gli obblighi sono adempiuti, la pena si estingue. Dunque, anche l'elemento della sospensione condizionale della pena — tanto valorizzato per sostenere che questo provvedimento non è un indulto — è un istituto già previsto per l'indulto stesso e, pertanto, il fatto che vi sia questo elemento di novità nel cosiddetto indultino, non ne muta in alcun modo la sua natura, che, lo ripeto, è quella propria di un provvedimento di indulto. Vi sarebbero anche altre argomentazioni per sostenere quanto ho appena detto, ma mi limito a quanto appena esposto.

La verità è molto semplice; estinzione della pena in termini eccezionali: questo è l'indulto e questo è anche ciò che prevede il provvedimento al nostro esame. Se in questo provvedimento non vi fosse l'articolo 9, quello cioè che limita in maniera eccezionale l'introduzione di questo istituto, allora sì che potremmo parlare di un

nuovo istituto introdotto a regime nell'ordinamento italiano, come ve ne sono in effetti altri, citati anche oggi, quali la sospensione condizionale della pena, la sospensione condizionale della pena per i minorenni, l'affidamento in prova, che non sono indulti ed ai quali questo provvedimento è simile. Peccato, però, che il presente provvedimento introduca questo istituto solo in via eccezionale. Per tali motivi, il presente provvedimento è un indulto, ed è per questo che esso ha bisogno della maggioranza prevista dall'articolo 79 della Costituzione per essere approvato.

Inoltre, se questo è un indulto, non è rispettato, dal testo presentato, il comma terzo dell'articolo 79 della nostra Carta costituzionale, il quale esclude l'applicazione dell'indulto alle condanne per reati commessi dopo la presentazione della legge: il meccanismo previsto dall'articolo 9 non dà infatti garanzie in tal senso.

Sono consapevole del fatto che molti, anche alcuni di coloro che sono intervenuti oggi per sostenere che il presente provvedimento non è un indulto, sanno invece benissimo che esso ne ha la natura; essi, però, non lo dicono pubblicamente e non lo sosterranno mai politicamente, perché ritengono che il valore aggiunto — politicamente parlando — di questo provvedimento sia la possibilità di approvarlo con maggioranze semplici, non così difficili da raggiungere come quelle richieste per approvare un indulto. Tali soggetti rispondono alle obiezioni che oggi sto muovendo pubblicamente sostenendo che l'indulto è difficilissimo da ottenere per via delle maggioranze speciali ed allora, data la situazione delle carceri e dei detenuti che tutti conosciamo e per la quale non si può non fare qualcosa, approviamo un indultino; si propone così il presente provvedimento senza dire che trattasi di un indulto, in modo che sarà possibile approvarlo più facilmente, senza le maggioranze previste dalla Costituzione.

Ebbene, posso condividere le motivazioni che hanno portato a tale provvedimento, le ragioni a fin di bene per le quali questa finzione, questa ipocrisia istituzionale e politica, viene sostenuta. Posso

capirle, ma non posso certo dividerle, per due motivi: innanzitutto, non credo che la Costituzione sia un elastico che possa essere tirato o qualcosa che possa essere dimenticato, e ciò nemmeno a fin di bene (non credo che debba spiegare il motivo di quanto appena detto). In secondo luogo, da un punto di vista più fattuale e politico, rischiamo di commettere, anche nell'ottica di chi svolge questo ragionamento, un errore tragico. Poiché si ritiene che non si può fare l'indulto, si offre ai detenuti un'alternativa alle carceri che poi non funzionerà. Esponiamo, cioè, questo provvedimento di legge ad un altissimo rischio, poiché vi è un'altissima probabilità che sia dichiarato incostituzionale. Potete immaginarvi gli effetti che ne deriveranno, magari dopo un anno di vigenza di questo provvedimento e dopo che migliaia di detenuti saranno stati scarcerati, se la Corte costituzionale si pronuncerà in questo senso, come è altamente probabile (se qualcun altro, ad esempio il Senato, non stabilirà che è incostituzionale). Potete immaginare cosa accadrà a migliaia di detenuti scarcerati, che dovranno tornare in carcere, perché la Corte costituzionale avrà finalmente affermato che si tratta di una normativa votata in modo incostituzionale. Allora, al riguardo, chiedo una riflessione a tutti i colleghi.

Voglio limitarmi a svolgere soltanto alcune considerazioni. Non c'entrano — è ovvio — la dialettica politica, la destra, la sinistra, l'opposizione o la maggioranza. Non c'entra nemmeno l'essere a favore o contro l'indulto o l'indultino. Io sono a favore di un ragionato e ragionevole provvedimento di indulto, tanto che ho presentato una proposta in tal senso. Anzi, sono addirittura favorevole all'indulto condizionato, cioè agli stessi contenuti previsti dal provvedimento di legge in discussione. Tuttavia, tali provvedimenti devono essere approvati con tutti i crismi di costituzionalità.

Vorrei svolgere altre due osservazioni essenziali sul contenuto del testo, che assolutamente non convincono dal punto di vista costituzionale. Non so se esse siano state valutate dai proponenti. L'ar-

articolo 9 fa dipendere l'applicazione dell'istituto dalla situazione processuale dei singoli che dipende, a sua volta, da una serie di variabili puramente casuali e non controllabili dall'interessato. Ciò pone gravi problemi di ingiustificate disparità di trattamento. Colleghi, l'applicazione del provvedimento di indulto o, comunque, di estinzione della pena potrà dipendere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, dal Poligrafico dello Stato. Secondo voi ciò è ragionevole e costituzionalmente accettabile?

La Corte costituzionale nel 1963, con la sentenza n. 171, ha affermato, una volta per tutte, che la distinzione tra i detenuti, insite in qualsiasi provvedimento di indulto (anche per questo motivo occorre una maggioranza speciale, non solo per la tutela delle minoranze ma anche per l'eccezionalità dell'istituto), e la disparità tra i detenuti nell'applicazione di provvedimenti di questo tipo possono essere accettabili solo se ancorate a criteri oggettivi ed inevitabili (questi sono i due aggettivi utilizzati dalla Corte costituzionale) quali (non potrebbe essere diversamente) la data del commesso reato. Noi, invece, facciamo dipendere l'applicazione di tale istituto addirittura da fatti futuri, quali l'atteggiamento del Poligrafico dello Stato. Non so se sia ancora il Poligrafico a stampare la *Gazzetta Ufficiale*, ma vi renderete conto come non possa essere accettabile far dipendere l'applicazione dell'istituto da questa o da altre vicende casuali che si verificano nel processo di esecuzione. Inoltre, si fa dipendere l'applicazione di questo provvedimento da un provvedimento amministrativo, quale quello di un direttore di un carcere o di un consiglio di disciplina di un carcere futuro (articolo 1, terzo comma).

Vi rendete conto che mettiamo nelle mani dell'amministrazione penitenziaria l'applicazione o meno dell'indulto? La ritengo una cosa, non so se incostituzionale, ma politicamente inaccettabile.

Inoltre, ci siamo resi conto che con questo provvedimento gli obblighi e le prescrizioni per i detenuti che ne benefi-

ciano (mi riferisco all'obbligo di residenza, all'obbligo di non uscire di casa, all'obbligo di firma, eccetera) vengono per tutti quantificati, mediante rinvii, per cinque anni? Sia colui al quale vengono condonati 20 giorni, sia colui al quale vengono condonati tre anni si trovano ad essere sottoposti per cinque anni a questo tipo di misure, senza differenziazioni.

Vi sono altre osservazioni di merito, ma il mio tempo sta finendo...

PRESIDENTE. No, è finito.

GIOVANNI KESSLER. Proporremo emendamenti, ma vorrei finire con l'auspicio del recupero in positivo delle ragioni, che condivido, che hanno ispirato questo provvedimento. Seguiamo la strada maestra: quella dell'indulto. Andiamo in aula, ognuno si prenderà le sue responsabilità. Non vi sono strade secondarie, vi sono solo strade pericolose, trappole: evitiamole anche per il bene di coloro che vogliamo aiutare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo -
A.C. 3323)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Buemi.

ENRICO BUEMI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il dibattito ha posto sicuramente problematiche che ritengo interessanti e che, quindi, approfondiremo successivamente, durante l'esame del provvedimento. La parte finale dell'intervento del collega Kessler credo sia stata risolta nella discussione e nel voto di questa mattina, quindi non torno sul punto. Auspico, però, che sull'argomento generale del provvedimento vi siano maggiore serenità e volontà di concretezza. Ho già detto in altra occasione, fuori da quest'aula, che la perfezione è nemica del

bene: questa ricerca ossessiva della perfezione probabilmente ci fa sfuggire l'obiettivo che abbiamo. Mi riferisco a quello di dare una risposta concreta ad un problema grave che tutti siamo in questa sede ad evidenziare e che nessuno, mi pare, abbia negato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 20 gennaio 2003, alle 16:

1. — *Discussione della proposta di legge:*

CENTO: Concessione di indulto e modifica dei termini di prescrizione della pena per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale (458);

e delle abbinare proposte di legge: **CARBONI; PISAPIA; PISAPIA e RUSSO SPENA; BOATO; BOATO; RUSSO SPENA ed altri; TAORMINA; BIONDI e CICCHITTO; SINI-SCALCHI ed altri; CENTO; FINOCCHIARO ed altri; KESSLER ed altri; JANNONE; GIUSEPPE GIANNI; MORETTI ed altri (523-1283-1284-1606-1607-2417-3151-3152-3178-3196-3385-3395-3399-3332-3465) (ove concluso dalla Commissione).**

2. — Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

MURATORI e GERMANÀ; PERLINI ed altri; CARLI ed altri: Disposizioni per il

riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1574-2131-2900-A).

— *Relatore:* Sardelli.

La seduta termina alle 17,15.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO LUIGI GIUSEPPE MEDURI SUL SUO ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.02 SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1174-2952

LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Ritengo importante l'approvazione di questo articolo aggiuntivo perché tende a mantenere la presenza delle strutture ospedaliere esistenti nelle aree interne e di montagna.

I processi di razionalizzazione in corso nella sanità rischiano di cancellare strutture che nei numeri non rispondono certo a criteri di economicità ma che, al contrario, in termini sociali rappresentano presidi insostituibili.

Questa scelta rischia di creare oltre che disagi anche agitazioni tra le popolazioni di quei centri, come è avvenuto nei mesi scorsi in varie parti del paese. Chiudere una struttura ospedaliera in un piccolo comune, in una zona con disagio abitativo, significa costringere i residenti, generalmente anziani, a sopportare consistenti disagi derivanti dalla necessità di effettuare spostamenti. Per questo motivo invito i colleghi della Camera ad esprimere un voto favorevole su questo articolo aggiuntivo.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 14 gennaio 2003, a pagina 30, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola « Il Governo » si intende inserita la parola « non ».

**IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19,50.